



IL SINDACO

Vista la nota di RFI Spa-Rete Ferroviaria Italiana- Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Direzione Territoriale Produzione Milano – Unità territoriale Milano Linee Sud, nostro protocollo n. 13097 del 22 aprile 2024 avente ad oggetto “Richiesta di emanazione ordinanza contingibile e urgente per taglio rami ed alberi in proprietà privata interferenti con la sede ferroviaria”;

Visto l’art. 52 del DPR 11 luglio 1980, n. 753 che recita: *“Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante ed opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi. Muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,5. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un’altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell’altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata rispettivamente, da ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della MCTC, su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei”;*

Visto altresì l’art. 55 del suddetto D.P.R. che recita: *“I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale”;*

Preso atto dei gravi disagi che, in passato, la caduta di vegetazione presente sulle aree adiacenti alle linee ferroviarie ha creato al servizio ferroviario in occasione di eccezionali fenomeni meteorologici in tutto il territorio italiano;

Considerato che il periodo estivo è caratterizzato da fenomeni meteorologici improvvisi, imprevisti e di notevole entità, con conseguenti abbattimenti di alberi e/o ramaglie e ritenuto pertanto necessario e urgente impartire precise direttive in merito al taglio di alberi e rami dentro le fasce di rispetto nei pressi delle sedi delle linee ferroviarie;

Ravvisata pertanto la necessità e l’urgenza, ancorché con finalità di prevenzione, di portare a conoscenza della cittadinanza tutta e dei proprietari confinanti con le fasce di rispetto delle sedi ferroviarie, del potenziale grave pericolo, che minaccia l’incolumità pubblica, rappresentato dalla caduta di vegetazione su aree della Rete Ferroviaria Italiana;

Considerato che i proprietari dei terreni confinanti con le sedi dei tracciati della ferrovia sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde di loro proprietà al fine di evitare il verificarsi delle situazioni di pericolo sopra descritte;

Visto l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e il vigente Statuto Comunale;

Considerato che sul presente atto è stato effettuato in via preventiva il controllo di regolarità tecnica e contabile come previsto dall'art. 147 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

a tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Codogno, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di provvedere costantemente:

- al taglio dei rami, degli alberi e delle piante radicate che si protendono oltre il proprio confine, e che potrebbero, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura ferroviaria creando possibile pericolo per la pubblica incolumità e l'interruzione di pubblico servizio ferroviario;
- a rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede ferroviaria dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
- ad adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazione della sicurezza e della corretta fruibilità delle sedi della ferrovia confinante con i propri fondi, così come previsto dagli artt. 52 e 55 del D.P.R. 753 del 1980;

DISPONE

che la presente ordinanza:

1. venga pubblicata all'albo pretorio dell'ente per quindici giorni e che della stessa venga data notizia sul sito istituzionale del Comune e sui mezzi di informazione in modo da assicurare la più ampia conoscenza;
1. venga trasmessa a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A - Direzione Operativa Infrastrutture Territoriali Milano- Unità territoriale Linee Sud a mezzo pec a rfi-doi-doit.mi.utls@pec.rfi.it e al Servizio di Polizia Locale per la vigilanza;

AVVERTE

che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso presso le autorità competenti e con le modalità di legge vigenti al momento dell'emanazione del presente atto.

Codogno, 06 maggio 2024

IL SINDACO

Francesco Passerini

f.to digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005

Firmata digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.L. 82/2005 dalle seguenti persone:

PASSERINI FRANCESCO in data 06/05/2024